

NR 1228 / 2017 RG



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Carla Bianchini – presidente rel.

Dott. Giorgio Pietro Mariani – consigliere

Dott.ssa Fiorella Perna - consigliera G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso depositato da:

██████████ rappresentato e difeso da ██████████ (C.f. ██████████) con studio in ██████████

contro

INARCASSA, rappresentato e difeso da ██████████ (C.f. ██████████) con studio in ██████████, ██████████ e da ██████████ (P. ██████████)

Conclusioni per l'appellante: come da ricorso in appello depositato in atti;

Conclusioni per l'appellata: come da memoria di costituzione depositata in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 659/17 il giudice del lavoro del tribunale di Milano (dott.ssa ██████████) respingeva il ricorso con cui ██████████ chiedeva di dichiarare il suo diritto alla pensione di reversibilità e di condannare Inarcassa a liquidare in proprio favore il relativo trattamento pensionistico. ██████████ esponeva che aveva convissuto stabilmente e ininterrottamente con l'architetto ██████████ dal 1976, che si iscriveva, non appena consentito dall'ordinamento, al Registro Amministrativo delle Unioni Civile di Milano con il partner ██████████ che l'architetto ██████████, dopo aver svolto la sua attività libero professionista, a partire dal 30.4.2015 aveva goduto della pensione di vecchiaia da parte di Inarcassa ed era deceduto il 14.6.2015, che egli aveva richiesto a Inarcassa di poter beneficiare della reversibilità della pensione già liquidata al suo partner ma con esito negativo in quanto la richiesta era rigettata non essendo coniugati.

Il giudice, ritenuti i fatti esposti da ██████████ accertati alla luce della documentazione prodotta ed



esclusa l'applicabilità della L. 76/2016 in quanto entrata in vigore successivamente al decesso di P. [REDACTED], rilevava che la richiesta di procedere a un'interpretazione dell'art. 24 Regolamento Inarcassa in senso conforme a costituzione non era possibile alla luce della sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale. Osservava che con tale sentenza la Corte Costituzionale aveva specificato "che vi era la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni in cui è necessario un trattamento omogeneo tra la condizione di coppia coniugata e quella di coppia omosessuale riservando però tale potere di intervento a se stessa" e che pertanto l'unica legittimata a intervenire sul punto poteva essere la Corte Costituzionale, Escludeva peraltro la possibilità di sollevare incidente di costituzionalità in quanto la norma che prevede il riconoscimento della pensione di reversibilità alle sole coppie coniugate non è di rango primario essendo contenuta in un regolamento.

Il giudice inoltre non ravvisava nella norma in questione alcuna discriminatorietà in quanto le situazioni messe a confronto (la coppia coniugata e la coppia omosessuale) non erano comparabili ed escludeva che il diritto al trattamento omogeneo potesse derivare dall'applicazione dei principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in base all'art. 8 CEDU posto che la Corte lasciava allo Stato il potere/dovere di intervenire adottando gli istituti a tutela.

[REDACTED] impugna la sentenza per i seguenti motivi.

In primo luogo osserva che la richiesta da lui avanzata non era basata su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 24 Reg. Inarcassa quanto sulla diretta applicabilità del precetto costituzionale affermato all'art. 2 così come sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 1/1956 secondo la quale vi sono "norme dove il programma...ha una concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sull'interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune parti di questa..."

Sotto tale profilo l'appellante richiama all'attenzione i precedenti in tema di applicazione dei principi contenuti nell'art. 36 Cost. pervenendo così ad affermare che, anche nel caso in esame, il giudice può procedere al riconoscimento di un diritto costituzionalmente tutelato quale deve ritenersi essere il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità e quindi intervenire direttamente.

Rileva in secondo luogo che avrebbe comunque potuto essere sollevata questione di costituzionalità in ragione della fonte legislativa e non regolamentare dell'eccezione di Inarcassa contro il riconoscimento del diritto vantato. Invero la disposizione regolamentare è conseguente alla previsione dell'art. 7 L. 6/81 così come mod. da L. 290/90 che indica il coniuge superstite quale destinatario della pensione di reversibilità.

Aggiunge che peraltro che anche nei confronti della norma regolamentare, in quanto esecutiva del precetto normativo, va riconosciuta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Contesta infine le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale osservando tuttavia trattarsi di argomentazioni non trattate nel ricorso di primo grado e inidonee pertanto ad assumere il valore di un giudicato.

Chiede pertanto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso di primo grado.

Ha resistito Inarcassa chiedendo il rigetto dell'appello rilevando che la questione del riconoscimento al convivente more uxorio della pensione di reversibilità era già stata respinta dalla Corte di Cassazione con le sentenze 461/2000 e 22318/16 affermando che "convivente e coniuge sono soggetti diversi che per alcuni limitati aspetti possono essere assimilati l'uno all'altro ma non per il diritto alla pensione di reversibilità".



Va accolto il primo motivo di appello..

Come già osservato dal tribunale la ricostruzione dei fatti deve ritenersi pacifica sia per la documentazione prodotta sia per l'assenza di contestazioni.

L'art. 24 del Regolamento Inarcassa stabilisce: "Le pensioni di vecchiaia...sono reversibili al coniuge finché mantiene lo stato vedovile e ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficui lavoro".

Come evidenziato dall'appellante tale disposizione è stata emanata in esecuzione di quanto stabilito dall'art 7 L. 6/81 così come mod. da L. 290/90 che indica quale destinatario della pensione di reversibilità il coniuge superstite.

Sul rilievo costituzionale del trattamento pensionistico di reversibilità il collegio richiama la sentenza della Corte Costituzione 174/16 secondo la quale "L'ordinamento configura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione) (sentenza n. 286/87). In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell'alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l'adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa. Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.

Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento (sentenza n. 777/88) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18/98). Il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi principi costituzionali (sentenze n. 419/99).

Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l'istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)(...)"

Così inquadrato, il diritto alla pensione di reversibilità viene a inserirsi nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e quindi dei diritti fondamentali dell'uomo che l'art. 2 tutela e garantisce all'interno delle formazioni sociali nelle quali va inclusa l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso.

In sostanza l'erogazione della pensione al superstite attua il permanere della solidarietà familiare oltre l'evento morte del lavoratore, solidarietà familiare che all'interno della coppia omosessuale stabile non può che essere rivolta a favore del partner al quale non è stato consentito unirsi in matrimonio.

Che del resto l'unione stabile omosessuale rientri tra le formazioni sociali cui l'art. 2 Cost fa riferimento non può dubitarsi.

La Corte di Cassazione con sentenza 4184/12, richiamando la sentenza della Corte Cost. 138/10, dopo aver precisato che per "formazione sociale", di cui all'art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del



modello pluralistico, ha affermato che “In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Inoltre con sentenza del 24 giugno 2010 (Schalk e Kopf c/Austria) la Corte Europea per i diritti dell'uomo aveva affermato che era “artificiale sostenere l'opinione che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere della vita familiare ai fini dell'art. 8”, e che “conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”.

Ciò posto, il collegio ritiene che sulla domanda avanzata possa decidere il giudice comune.

La Corte Costituzionale con la sentenza 138/2010, stante il rango costituzionale di protezione dell'unione omosessuale, ha riconosciuto che in relazione a ipotesi particolari sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, riservando tuttavia a se stessa la possibilità di intervenire a tutela di tali specifiche situazioni dando attuazione, attraverso il vaglio di ragionevolezza, alla portata precettiva dell'art. 2 esistendo un nucleo di diritti propri dei componenti dell'unione omosessuale a prescindere dall'intervento del legislatore.

Va tuttavia osservato che proprio con la già citata sentenza 4184/2012 la Corte di Cassazione ha affermato che “pur non potendo i componenti di una coppia omosessuale far valere il diritto a contrarre matrimonio ovvero di trascrivere il matrimonio contratto all'estero tuttavia, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e in tale sede eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti”

Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 150/2012 ha affermato che l'operazione di omogeneizzazione, così da consentire all'unione omoaffettiva di acquisire un grado di protezione e di tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutti i casi in cui la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali, “può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte Costituzionale in quanto tenuto a un'interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata”

Infine con la sentenza 2400/2015 la Suprema Corte, pur negando alla coppia omosessuale il diritto alle pubblicazioni matrimoniali, ha ribadito l'esistenza in capo ad essa di un nucleo di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia riconosciuti dalla Costituzione a prescindere dal modello di unione prescelto dall'ordinamento, nucleo di diritti che può trovare tutela già innanzi al giudice comune e non necessariamente mediante il sistema al rinvio alla Corte Costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia tra cui quella omosessuale stabile che, in quanto tale, è stata esclusa dall'istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione familiare, va riconosciuto al partner superstite come diretta applicazione dell'art 2 Cost.; riconoscimento che può essere fatto dal giudice comune senza la necessità di porre la questione al vaglio della Corte Costituzionale.



Di nessun pregio sono i riferimenti fatti dall'odierna appellata alle sentenze della Cassazione 461/2000 e 22318/16 che hanno negato la pensione in oggetto alle coppie eterosessuali conviventi. Gli stessi invero non sono pertinenti stante l'evidente differenza rispetto alle coppie omosessuali per le quali l'ordinamento non consentiva e non consente tuttora l'unione matrimoniale.

In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui al dispositivo.

La novità dei temi trattati giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza 659/17 del giudice del lavoro del tribunale di Milano dichiara il diritto di [REDACTED] a percepire la pensione di reversibilità di cui all'art. 24 Regolamento Inarcassa e condanna Inarcassa al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità, inclusi i ratei arretrati, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'architetto [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; compensa tra le parti le spese del grado

MILANO 24.5.18

PRESIDENTE est.
CARLA BIANCHINI

